

Consiglio Regionale
della Puglia

Consiglio Regionale PUGLIA
Atti Consiglio 386/19
Legislatura

111
RELAZIONE

alla p.d.l. " Modifica art.6 l.r. n.30/77 " .

| | | |
|---------------------|--------|-------|
| CONSIGLIO REGIONALE | | |
| A R R I V O | | |
| 7 MAR. 1984 | | |
| Cat. | Classe | Fasc. |
| Prot. N. | 111 | |

La scarsa funzionalità e la inefficienza dei Consultori Familiari pugliesi è stata sottolineata nel novembre scorso nella " relazione allo stato di attuazione della legge regionale n.30/77 " allegata al Piano dei Consultori per il triennio 82-84, ma ancor più è stata posta in evidenza da un'indagine condotta dalla Ia Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'Università di Bari (Prof. Silvio Bertocchi, Selvaggi ed Anastasio con la collaborazione di Altri) i cui risultati sono stati esposti al convegno "Contracezione, sterilizzazione e aborto oggi in Italia", svoltosi recentemente a Modena . Non si può ignorare ormai che dagli articoli pubblicati frequentemente sui quotidiani meridionali di maggiore diffusione, dalle interviste trasmesse dalle reti televisive regionali, dagli stessi Operatori, Utenti e Organismi deputati alla gestione del servizio, pervengono ripetutamente, alle Forze Sociali e Politiche interessate alle problematiche Consultoriali, istanze relative ad una " rifondazione " dei Consultori Familiari della Puglia . Tali istanze vengono motivate dalle seguenti osservazioni :

relativamente alla funzionalità :

- 1) la medicalizzazione del servizio che invece, come succede ovunque allo Estero, dovrebbe per Legge prevedere in primo luogo, tra le finalità istituzionali, "l'assistenza psicologica e sociale alla Coppia e alla Famiglia " .Infatti è stato rilevato che in Puglia due terzi dei consultori operanti sono di tipo medico (assistente sociale e medico) mentre in un terzo è stata completamente modificata la composizione dell'équipe stabile prevista dalla Legge n.30;
- 2) la discordanza dell'indirizzo operativo dei servizi consultoriali indotta dalla "facoltà di scelta fra diversi operatori sociali " concessa nello art.6 della Legge n.30 per la formazione dell'équipe stabile a tempo pieno, che produce disagi e discriminazioni:

- per l'Utenza: la quale può beneficiare di determinate prestazioni professionali solo presso alcuni consultori, perché le convenzioni con le figure escluse dall'équipe

Consiglio Regionale
della Puglia

./.
Il Consigliere

stabile non sono rese obbligatorie dalla legge 30
(ad es. in un consultorio dove l'équipe sia compo-
sta dal medico e dall'assistente sociale può mancare
del tutto lo psicologo);

- per gli Operatori del servizio: i quali, specialmente
quando dispongano di convenzioni per poche ore setti-
manali, lamentano numerose difficoltà dal punto di
vista tecnico e operativo per la realizzazione delle
molteplici attività previste dalla Legge n.30;

3) lo scarso rilievo concesso al momento preventivo di ogni attività: mentre,
nello spirito della Legge Istitutiva, il servizio consultoriale dovrebbe
operare soprattutto nell'~~att~~ica della prevenzione;

relativamente al personale che opera nel servizio :

- 1) la situazione di precarietà lavorativa connessa ai rapporti di consulenza
e convenzione ;
- 2) la disparità di trattamento economico e giuridico nelle diverse U.S.L.;
- 3) la mancanza di formazione professionale, pure espressamente prevista dallo
art.15 della legge n.30, attraverso la promozione di corsi di qualifica-
zione e di aggiornamento .

Tanto fin qui rilevato e premesso che :

- la legge della Regione Puglia n.30 del 5/9/'77 - art.6 - prevede che nel
Consultorio Familiare deve operare un'équipe stabile a tempo pieno costi-
tuita da due unità :

un medico e un assistente sociale

oppure

uno psicologo e un assistente sanitario visitatore o
infermiere professionale ;

- che in realtà le diverse figure professionali previste per la formazione
dell'équipe stabile risultano ugualmente importanti e necessarie per un
corretto svolgimento dell'attività consultoriale poiché ovviamente le
loro prestazioni professionali non sono identiche sul piano operativo,
come invece sembra di poter dedurre dalla formulazione alternativa che
stabilisce la facoltà di scelta tra gli operatori considerati;

Consiglio Regionale
della Puglia

..../.

- che le prestazioni relative alle finalità a) e) f) previste nell'art.2 della legge n.30 nonché gli interventi 1) 4) 5) 10) 11) 12) 13) 14) previsti nell'art.3 della stessa legge, richiedono un impegno costante dello psicologo e dell'assistente sociale, mentre la realizzazione delle finalità b) c) d) e degli interventi 1) 2) 3) 5) 6) 7) 8) 9) risulta competenza di un medico, preferibilmente ginecologo, e di un x assistente sanitario visitatore (o di un'ostetrica), includendo naturalmente la necessaria collaborazione interdisciplinare richiesta dalle singole situazioni operative;
- che due sole unità operative a tempo pieno sono evidentemente insufficienti per la realizzazione dei molteplici interventi previsti dalla legge n.30, tanto che in alcuni consultori sono state stipulate convenzioni a tempo pieno anche con le figure necessariamente escluse dall'équipe stabile (soprattutto psicologi);
- che generalmente le altre Leggi Regionali in materia di consultori prevedono un'équipe stabile composta almeno da 3 o 4 operatori a tempo pieno, fra i quali sono sempre compresi il medico, lo psicologo, e l'assistente sociale (Leggi regionali del Piemonte, della Lombardia, dell'Emilia-Romagna ecc.) .

TUTTO CIO' PREMESSO SI EVIDENZIA CHE, PER REALIZZARE LA AUSPICATA FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO CONSULTORIALE PUGLIESE, OCCORRE SOPRATUTTO :

- A) FAVORIRE UNA IMPOSTAZIONE PIU' SPICCATAMENTE SOCIALE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI AL FINE DI EQUILIBRARNE L'ATTUALE ECCESSIVA SANITARIZZAZIONE;
- B) UNIFORMARE L'INDIRIZZO OPERATIVO DEI VARI CONSULTORI PER EVITARE I DISAGI DELL'UTENZA .

A conclusione di quanto sopra riportato si ritiene opportuno proporre, con la modifica dell'art.5 della l.r.n.30/77, che l'équipe stabile a tempo pieno nei Consultori Familiari della Puglia sia costituita dalle seguenti figure professionali:

- medico preferibilmente ginecologo,
- psicologo,
- assistente sociale,
- assistente sanitario o ostetrica o infermiere professionale .


*Consiglio Regionale
della Puglia*

in Consiglio

Offrendo un servizio qualificato strettamente legato alla presenza di operatori di provata esperienza nonché capacità professionale riconosciuta nel settore si assolve compiutamente alle finalità perseguite dai Consultori.

Per le ragioni anzidette, in ossequio alle funzioni proprie di programmazione e di indirizzo della Regione, la proposta di legge con la inserita norma transitoria consente una disciplina organizzativa dei Consultori familiari che, nel rispetto dell'autonomia propria dell'Ente istitutivo, sanando una situazione di precarietà del personale, risponda adeguatamente alla necessità di realizzare un concreto e significativo ruolo dei Consultori nel territorio regionale.

GIORGIO BORTONE



Consiglio Regionale
della Puglia

Consigliere

p.d.l. : MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 5 SETTEMBRE 1977, N. 30=

Art.1

Il secondo comma dell'art.6 é così modificato:

"L'èquipe stabile, per l'intero orario di lavoro, è costituita da quattro unità:

un medico, preferibilmente specialista in ostetrica e ginecologia, uno psicologo, un assistente sociale e un assistente sanitario od ostetrica o infermiera professionale."

NORMA TRANSITORIA

Art.2

Gli Enti istitutivi del servizio consultoriale che abbiano stipulato formali convenzioni per le figure professionali previste nel precedente articolo ed integrative dell'èquipe stabile, si avvalgono del predetto personale in servizio sino alla data del 31 dicembre 1983 e con un rapporto di consulenza prestata di almeno 12 mesi sino all'espletamento di procedure concorsuali secondo l'ordinamento in vigore presso gli Enti istitutivi.

GIORGIO BORTONE

MICHELE CASSANO

ANTONIO PIACQUADIO

FRANCO SILVESTRI

CONSIGLIO REGIONALE
Trasmissione
liare per

12.3.84